Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 19 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 31 *agosto* 1938-XVI, *registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *ottobre* 1938-XVI, *registro* 29 *Africa Italiana, foglio* 183.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Amadori Pietro di Ugo e fu Saltarelli Amelia, nato a Casalecchio di Reno (Bologna) il 5 novembre 1899, tenente complemento del XVI battaglione indigeni. — Comandante di reparto esploratori, si lanciava audacemente all'assalto di una posizione avversaria, che conquistava alla baionetta, fugandone i difensori. Respingeva quindi ripetuti contrattacchi; esempio ai dipendenti di coraggio ed ardire. — Uaiù, 2 giugno 1936-XIV.

Frasca Luigi fu Benedetto e fu Carli Francesca, nato a Barisciano (Aquila) il 20 ottobre 1892, 1° capitano complemento del XVI battaglione indigeni. — Comandante di compagnia, conquistava con perizia e bravura una posizione avanzata, la sistemava prontamente a difesa e la manteneva saldamente respingendo dapprima e contrattaccando dipoi l'avversario, cui infliggeva gravi perdite. — Mendida-Uaiù, 31 maggio-1-2 giugno 1936-XIV.

Mamoli Luigi di Gaetano e fu Cattaneo Giuseppina, nato a Palazzo Pignano (Cremona) il 27 gennaio 1911, sottotenente complemento del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Comandante di sezione autoblindo, impegnatosi decisamente contro nemico in posizione, infliggeva all'avversario gravi perdite. Sebbene ferito lievemente all'inizio del combattimento, tenne, per tre ore di azione, il comando del proprio reparto, dando esempio di fermezza e di alto senso del dovere. — Mega, 24-25 giugno 1936-XIV.

Marcellino Mario di Vincenzo e di Sangermano Geltrude, nato a Capaccio (Salerno) il 13 aprile 1913, sergente maggiore (171) del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Sottufficiale comandante di autoblindo, ferito rientrava al suo posto di combattimento dopo sommaria medicazione. Ripreso il movimento, nonostante gli fosse stato ordinato di rimanere al carreggio, tornava al comando della sua macchina, tenendolo fino alla fine dell'azione. — Mega, 24-25 giugno 1936-XIV.

Pinna Luigi di Giovanni Maria e di Ferrandu Sebastiana, nato a Tiesi (Sassari) il 12 aprile 1908, tenente s.p.e. del raggruppamento carri d'assalto della Somalia. — Comandante di squadriglia autoblindo impiegava il reparto con slancio, perizia ed ardire, eseguendo prima, di persona, allo scoperto e sotto il fuoco nemico la ricognizione del terreno in cui era annidato l'avversario. Ferito durante il combattimento, continuava serenamente ad assolvere il proprio compito. — Mega, 24 giugno 1936-XIV.

Serpieri Alessandro fu Ernesto e di Ubicini Eugenia, nato a Bologna il 17 agosto 1911, tenente s.p.e. del XVI battaglione indigeni. — Comandante di compagnia, la guidava con perizia e bravura all'attacco di una forte posizione avversaria, che conquistava brillantemente. Si lanciava quindi all'inseguimento, con ardire e sprezzo del pericolo, validamente contribuendo al successo. — Mendida-Uaiù, 31 maggio, 1-2 giugno 1936-XIV.

Torre Michele fu Giovan Battista e fu Campi Maria, nato a Genova il 20 gennaio 1893, 1° capitano A.R.Q. del XVI battaglione indigeni. — Comandante di compagnia d'avanguardia conquistava con perizia e valore, alla baionetta, una forte posizione avversaria. Con calma ed audacia persisteva nell'azione, pur contro notevoli forze avversarie, facilitando il successo della colonna. — Mendida-Uaiù, 31 maggio, 1-2 giugno 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Bellia Edoardo di Alfonso e fu Menicucci Eugenia, nato ad Agrigento il 15 luglio 1898, tenente complemento del IV battaglione indigeni. — Alla testa della propria mezza compagnia si lanciava all'assalto con perizia e bravura, fugando l'avversario ed infliggendogli forti perdite. — Dennebà, 3 giugno 1936-XIV

D'Alessandro Amleto fu Alfredo e di Mazzola Vincenza, nato a La Spezia il 7 novembre 1896, tenente complemento del IV battaglione indigeni. — Ufficiale valoroso, durante un combattimento, guidò con capacità ed ardire il proprio reparto. Raggiunse per primo una posizione avversaria, cacciandone i difensori ed infliggendo loro perdite. — Dennebà, 3 giugno 1936-XIV.

Frau Alberto di Giovanni e di Ortoli Maria Virginia, nato a Pula (Cagliari) il 31 ottobre 1903, sottotenente medico complemento del XIII battaglione indigeni. — Ufficiale medico di battaglione, durante tre giorni di assedio, assolveva il suo compito sotto il continuo fuoco avversario. Non esitava a recarsi a medicare feriti sul luogo del combattimento, attraversando una zona battuta, dando esempio di alta comprensione del proprio dovere e di sprezzo del pericolo. — Ancober, 21 luglio 1936-XIV.

Lerz Mario di Tommaso e di Ruggiero Michelina, nato a Roma il 2 gennaio 1897, tenente complemento del IV battaglione indigeni. — Comandante di mezza compagnia, coadiuvava con slancio e perizia il suo comandante di reparto nell'attacco di una forte posizione avversaria. Dava prova di audacia e sprezzo del pericolo. — Zona di Dennebà, 1 2 giugno 1936-XIV.

Mazzi Achille di Quirino e di Salucci Egeria, nato a Roma il 20 novembre 1907, tenente s.p.e. del XIII battaglione indigeni. — Aiutante maggiore di battaglione, al pronunciarsi di un attacco nemico contro il reparto, già circondato e pressato da forti nuclei ribelli, chiesto ed ottenuto il comando di un plotone si lanciava al contrattacco. Respingeva l'avversario, lo inseguiva energicamente, infliggendogli gravi perdite ed uccidendo due capi ribelli. — Ancober, 19 luglio 1936-XIV.

Morea Alfredo fu Alfredo e di Carboni Evelina, nato a Cerreto d'Esi (Ancona) il 31 ottobre 1897, capitano del IV battaglione indigeni. — Guidava con capacità e bravura la propria compagnia all'attacco di rilevanti forze avversarie. Dopo vivace lotta, conquistava la posizione fugando l'avversario ed infliggendogli gravi perdite. — Dennebà, 1° giugno 1936-XIV.

Orazietti Ezio di Antonio e di Paniconi Nazarena, nato a Ripe di Senigallia il 22 ottobre 1910, sottotenente complemento del XVI battaglione indigeni. — Comandante di plotone mitraglieri, dimostrava in combattimento capacità ed audacia nell'impiego delle armi. Contribuiva efficacemente al successo. — Uaiù, 1-2 giugno 1936-XIV.

Pecci Domenico di Francesco e di Florenzano Carmela, nato a Tramutola (Potenza) il 10 marzo 1896, capitano CC. RR. della divisione CC. RR. della Somalia. — Primo residente politico di Neghelli, organizzava un reparto irregolare con reclutamento locale e con la sua azione personale di comando lo poneva in grado di rendere segnalati servizi. Eseguiva numerose ardite ricognizioni riportando utili informazioni ai fini operativi. Partecipava alla conquista di

Mega, dimostrando calma e sprezzo del pericolo sotto il fuoco, impiegando con sagace ardimento i propri irregolari. — Mega, 24 giugno 1936-XIV.

Sata Vito di Giuseppe e di Borgia Anna, nato a Piana dei Greci (Palermo) il 3 maggio 1911, sottotenente del XIII battaglione indigeni. — Guidava il suo plotone alla conquista di una posizione saldamente occupata da forti nuclei ribelli. Dopo vivace lotta, sgominava l'avversario, infliggendogli gravi perdite. — Ancober, 21 luglio 1936-XIV.

Valleise Camillo fu Pietro e fu Challancin Veronica, nato a Arnaz (Aosta) il 16 luglio 1910, tenente s.p.e del XVI battaglione indigeni. — Comandante di plotone fucilieri si slanciava con impeto all'attacco di una posizione nemica importante, e, sprezzante del pericolo, sotto intensa fucileria vi giungeva tra i primi, dimostrando elevate doti di coraggio e di perizia. — Uaiù, 2 giugno 1936-XIV.

Zoli Lauro di Paolo e di Lama Laura, nato a Faenza il 21 dicembre 1911, sottotenente complemento del XIII battaglione indigeni. — Volontariamente offertosi, guidava con capacità e bravura un plotone al contrattacco contro numerose forze ribelli. Raggiungeva tra i primi la posizione avversaria, dando esempio di calma e sprezzo del pericolo. — Ancober, 20 luglio 1936-XIV.

(4)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2034.
Abolizione della tassa di vendita sul benzolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, che istituì la tassa di vendita sul benzolo e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, convertito nella legge 12 maggio 1938, n. 748, che sospende temporaneamente l'applicazione dell'anzidetta tassa di vendita;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abolire la tassa di vendita sul benzolo, tenuto conto dei prezzi e degli impieghi del prodotto sul mercato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per gli scambi e le valute, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abolita la tassa di vendita sul benzolo, istituita dal R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, e della quale fu temporaneamente sospesa l'applicazione fino al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1939 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — ROSSONI — BENNI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. 2035.
Concessione all'ente autonomo « Esposizione universale di Roma 1942 » del trattamento previsto dal R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, recante norme per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato;

Vista la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, e successive modificazioni, con cui è costituito un Ente autonomo denominato « Esposizione universale di Roma »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concesso all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma » il trattamento previsto dal R. decreto 8 marzo 1923-I, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 69. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2036.
Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 2036. R. decreto 21 novembre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 15 Confraternite, in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1939-XVII

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, approvato con R. decreto 6 maggio 1935-XIII;

Vedute le deliberazioni del commissario straordinario della Cassa di risparmio predetta in data 22 agosto 1938-XVI, e del podestà del comune di Modena in data 13 settembre 1938-XVI, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, allegato al presente decreto, composto di n. 55 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(218)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1132;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta in data 23 agosto 1938-XVI, 4 ottobre 1938-XVI, 25 ottobre 1938-XVI e 22 novembre 1938-XVII, nonchè la deliberazione 1° settembre 1938-XVI, n. 48932 e la lettera 12 dicembre 1938-XVII del podestà del comune di Venezia in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, allegato al presente decreto, composto di n. 82 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(219)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 gennaio 1939-XVII.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con R. decreto 8 dicembre 1889, n. 3596, e modificato coi Regi decreti 19 maggio 1892, n. 318, 3 novembre 1895, n. 257, 29 aprile 1897, n. 140, 16 ottobre 1921, n. 1483, 27 settembre 1923-I, n. 2429, 19 giugno 1924-II, n. 1066, 4 gennaio 1925-III, n. 14, 19 aprile 1925-III, n. 564, 7 febbraio 1929-VII, n. 215, 24 ottobre 1929-VII, n. 2186 e 18 giugno 1931-IX, n. 890;

Veduto il R. decreto 4 marzo 1880, modificato con il R. decreto 26 luglio 1929-VII, relativo alla costituzione della Commissione centrale di beneficenza in Milano;

Veduta la deliberazione della predetta Commissione centrale, amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in data 27 settembre 1938-XVI;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 7 dello statuto della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, con sede in Milano, è sostituito come appresso:

« L'amministrazione della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e gestioni annesse compete alla Commissione centrale di beneficenza in Milano. Questa Commissione è composta di un presidente e di un vice presidente nominati con decreto del Capo del Governo che vi provvede su proposta del Capo dell'Ispettorato, sentita la Federazione nazionale fascista delle Casse di risparmio, e di quindici commissari eletti tre dall'Amministrazione provinciale di Milano, tre dall'Amministrazione comunale di Milano ed uno per cadauna delle Amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio e Varese ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(220)

DECRETO DEL DUCE 19 dicembre 1938-XVII.

Determinazione del limite massimo d'emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale ».

IL DUCE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370;

Vista la richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 21 maggio 1938-XVI, n. 5332;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale » contemplati dal R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, è fissato per il 2° semestre dell'anno 1938-XVI in 100 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(268)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1939-XVII.

Inquadramento sindacale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, con cui è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare norme in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Visto l'art. 1, comma 1°, della legge 16 giugno 1938, n. 1303, che prevede l'inquadramento sindacale degli enti pubblici che svolgono attività economica in regime di concorrenza;

Visti gli atti relativi all'inquadramento dell'Istituto nazionale gestione delle imposte di consumo, costituito con R. decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418;

Considerato che l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo ha il fine di assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo, e che tale attività svolge in concorrenza con le altre aziende esattoriali;

Decreta:

La Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

La Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale del personale dipendente dall'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo.

La decorrenza dell'inquadramento è fissata al 1° febbraio 1939-XVII.

Roma, addì 8 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(250)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1939-XVII.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Torino;

Sulla proposta della Commissione venatoria di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1939-40 è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Pinasca (Torino), della estensione di ettari 805 circa, delimitata dai seguenti confini:

Dal confine del comune di Perosa Argentina C. Damiano scende per lo stradale nazionale fino al Dubbione, di lì per la strada di campagna che sale al Gran Dubbione fino al Tagliaretto, lasciando detta strada sale per cresta e sentiero Serre Marchetto, Monte Cucetto va a congiungersi con quella di Perosa Argentina sulla punta della Merla; di lì scende per cresta sempre sul confine di Perosa fino allo stradale nazionale C. Damiano.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(224)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Viguzzolo (Alessandria);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Alessandria;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Alessandria è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di cinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(227)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte Aldone (Piacenza);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Piacenza;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Piacenza è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(229)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1939-XVII.

Determinazione del contingente di alcole di 1ª categoria che può essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre gennaio-febbraio 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di stabilire il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante durante il bimestre gennaio-febbraio 1939;

Decreta:

Art. 1.

Nel bimestre gennaio-febbraio 1939 potrà essere liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 30.000 ettanidri.

L'estrazione dalle fabbriche di detto quantitativo sarà effettuata in contingenti mensili distribuiti come appresso:

Gennaio . . . . . ettanidri 15.000
Febbraio . . . . . » 15.000

Art. 2.

L'Amministrazione delle finanze impartirà agli Uffici tecnici delle I. F. le istruzioni necessarie per fissare la misura della quota mensile di contingente da assegnare a ciascuna fabbrica. Come pure la stessa Amministrazione potrà permettere che la quota di contingente non potuta estrarre alla fine di ciascun mese da uno stabilimento autorizzato possa essere aggiunta alla quota del contingente del mese successivo.

Roma, addì 10 gennaio 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per le corporazioni
Lantini

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Rossoni

(270)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1939-XVII.

Approvazione del progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta carovana dei facchini doganali di Venezia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1937, relativo allo scioglimento ed alla liquidazione della carovana dei facchini doganali di Venezia ed alla nomina del liquidatore nella persona del cav. Enrico Brunetti, ricevitore capo della Dogana di Venezia;

Visti gli articoli 3 e 4 del detto decreto Ministeriale nonchè il prospetto di riparto, formato dal liquidatore cav. Enrico Brunetti, e il rapporto dell'Intendenza di finanza di Venezia n. 23242 del 27 settembre 1938 dal quale risulta che sono state adempiute le formalità di pubblicazione previste dalla prima parte del citato art. 4;

Riconosciuto che le somme disponibili, avanzate dalla liquidazione, sono sufficienti a soddisfare per intero tutti i creditori;

Determina:

Si approva il seguente piano di riparto delle attività patrimoniali della disciolta carovana dei facchini doganali di Venezia, comprensivo del compenso di L. 800, che si ritiene equo assegnare al cav. Enrico Brunetti per la gestione della liquidazione da esso tenuta.

Piano di riparto

Somma netta realizzata dalla liquidazione dell'attivo della carovana . . . . L. 14.267,25

Ripartizione

a) all'Esattoria comunale di Venezia per imposta di R. M. . . . . L. 12.994,70
b) al liquidatore cav. Enrico Brunetti (per la sua gestione dal 22 novembre 1937 al 20 luglio 1938) . . . . » 800 —
c) ai quattordici carovanieri sottosegnati in parti uguali . . . . » 472,55

Totale . . . L. 14.267,25

1) Cavaldoro Giuseppe di Giuseppe	L.	33,80
2) Dabalà Luigi fu Giovanni	»	33,75
3) Fontana Giuseppe di Emilio	»	33,75
4) Giusto Umberto fu Giovanni	»	33,75
5) Giusto Antonio fu Giovanni	»	33,75
6) Molin Amelio fu Francesco	»	33,75
7) Scarpa Giuseppe fu Giuseppe	»	33,75
8) Scarpa Vittorio fu Giuseppe	»	33,75
9) Tabacco Umberto fu Gesione	»	33,75
10) Toppoli Giulio fu Benedetto	»	33,75
11) Torrenin Francesco fu Daniele	»	33,75
12) Zacca Agostino di Lorenzo	»	33,75
13) Zacca Emilio di Lorenzo	»	33,75
14) Zenello Benvenuto fu Domenico	»	33,75
Totale	L.	472,55

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(271)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rimborso di certificato di credito.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 258.

Con domanda in data 19 ottobre 1938-XVI la signora Bozzino Therese di Eusébe, vedova di Riccardone Jacques, domiciliata a Morez (Jura), ha chiesto il rimborso del certificato di credito all'ordine 5 % n. 3031 di L. 2400, intestato ad essa richiedente.

Poichè a tergo del detto certificato esiste una girata fatta dalla titolare a favore di persona, il cui nome è illegibile, in analogia all'articolo 56 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute regolari opposizioni, la predetta girata sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: Potenza

(5088)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Media dei cambi e dei titoli

del 14 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,75
Francia (Franco)	50,10
Svizzera (Franco)	429,50
Argentina (Peso carta)	4,34
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,10
Danimarca (Corona)	3,962
Germania (Reichsmark)	7,629
Norvegia (Corona)	4,459
Olanda (Fiorino)	10,325
Polonia (Zloty)	359,60
Portogallo (Scudo)	0,8055
Svezia (Corona)	4,569
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,875
Id. 3,50 % (1902)	70,30
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,10
Id. Id. 5 % (1936)	92,575
Rendita 5 % (1935)	92,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,025
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Modena

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che il 3 novembre 1938-XVII è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Modena, avente sede in Modena, disposta in data 22 agosto 1937-XV e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(272)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che il 2 gennaio 1938-XVII è cessata la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, avente sede in Pistoia, disposta in data 7 gennaio 1938-XVI e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(273)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 17 posti di custode nelle Biblioteche pubbliche governative

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Vedute le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454; i Regi decreti-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179;

Veduti il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, la legge 26 luglio 1929, n. 1397, e la legge 12 giugno 1931, n. 777;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, e il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernenti provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduti l'art. 7 del R. decreto 18 marzo 1925, e l'art. 6 del decreto 7 ottobre 1926, n. 1704, nonchè l'art. 9 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Veduto il decreto del Capo del Governo dell'8 ottobre 1938-XVI;

Veduto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Veduto il R. decreto 23 giugno 1938, n. 1037;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 17 posti di custode in prova nel personale subalterno delle Biblioteche governative.

Tre degli anzidetti posti sono riservati agli invalidi di guerra.

Dal concorso, sono escluse le donne.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano prestato o prestino servizio nelle Biblioteche pubbliche governative in qualità di fattorini, e non abbiano superato i 30 anni di età.

Possono anche partecipare al concorso coloro che almeno dal 24 giugno 1937 prestino comunque ininterrotto servizio nelle biblioteche stesse con funzioni proprie del personale subalterno e non abbiano superato i 35 anni di età.

Nei riguardi degli invalidi di guerra concorrenti ai tre posti loro espressamente riservati si prescinde dal requisito del servizio prestato nelle Biblioteche pubbliche governative.

Art. 3.

Nella assegnazione dei posti sarà tenuto conto, per coloro che risultino idonei nel concorso e che appartengono ad alcune delle sottoindicate categorie, delle rispettive disposizioni che sotto si riportano:

a) per coloro che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 1 della legge 24 marzo 1930, n. 454, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) per coloro che siano ex combattenti o legionari fiumani, o regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, dell'art. 16 de R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

c) per coloro che siano orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o dei caduti in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, rispettivamente degli articoli 55 e 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, dell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; dell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

d) per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176; nonchè quella dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale da L. 6, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie e biblioteche, degli affari generali e personale), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, dal quale risulti l'anno, il mese e il giorno di iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà farne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario federale e contenente l'attestazione che l'iscrizione ai Fasci di combattimento non è stata mai interrotta.

Il certificato dovrà inoltre essere vistato dal segretario o da uno dei due Vice segretari oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei due Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati degli italiani non regnicoli e dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 20 anni e non oltrepassato i 30 anni.

Quest'ultimo limite è prorogato a 35 anni per coloro che almeno dal 24 giugno 1937 prestino comunque servizio nelle Biblioteche pubbliche governative con funzioni proprie del personale subalterno ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del presente bando, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, o in servizio militare non isolato all'estero, a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale e per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero.

Per coloro inoltre, che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale dalla data dell'evento che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è, infine elevato:

a) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste di ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età,

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che già appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

c) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza;

e) certificato generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico condotto municipale o di un medico militare, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che lo rendono non idoneo all'ufficio di custode nelle Biblioteche.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

Gli invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale o invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

g) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra od invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero, produrranno copia dello Stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente. Gli orfani di guerra e di caduti per la causa nazionale e di caduti in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero e gli invalidi per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno domicilio o l'abituale residenza;

h) dichiarazione con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti di non appartenere alla razza ebraica;

i) certificato di licenza elementare;

l) certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio, la qualità e la durata del servizio prestato, l'operosità e la diligenza e la condotta.

Sono dispensati dalla presentazione di detto documento gli invalidi di guerra, i quali invece dovranno dimostrare tale loro qualità mediante la presentazione del decreto di concessione della pensione di guerra o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

m) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, qualora il candidato stesso sia coniugato con o senza prole;

n) i titoli e i documenti che si credano opportuni.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera a) i mutilati e invalidi di guerra, nonchè gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero; dalla presentazione del documento di cui alla lettera c) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), i candidati che siano impiegati di ruolo alla dipendenza dello Stato; questi ultimi dovranno però produrre copia dello Stato di servizio civile, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), dovranno avere data non anteriore di oltre tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 5.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 9 ultimo comma, del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

Il Ministro: BOTTAI

(245)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a quattro borse di studio di L. 7000 a favore degli studenti di scienze politiche dell'Università di Roma

Tra gli studenti della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma (qualunque sia il loro anno d'iscrizione e non esclusi i laureati in scienze politiche nell'Università medesima, da non oltre un anno), è aperto l'annuale concorso a quattro borse di studio di L. 7000 ciascuna, istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925, n. 2382, e regolate dalle successive modificazioni alla legge d'istituzione.

Il concorso è per titoli. La Facoltà potrà richiedere un colloquio ove lo ritenga opportuno. Dette borse di studio sono conferite dal Ministero dell'educazione nazionale su proposta:

due, del Consiglio della Facoltà;
una, del direttore dell'Istituto di politica economica;
una, del direttore dell'Istituto di diritto pubblico.

Ciascuna borsa può essere divisa in due di L. 3500, quando non venga assegnata per l'estero.

La borsa è pagabile in sei rate bimestrali, mediante la presentazione, da parte dell'interessato, d'un attestato di profitto rilasciato, alla fine di ogni bimestre, dal rettore udito il presidente della Facoltà, se trattasi di borsa conferita su proposta di un direttore di un Istituto.

Le borse conferite per l'estero vengono pagate in due rate semestrali anticipate, previa presentazione di un certificato d'iscrizione, per la prima rata, e d'un certificato di frequenza, per la seconda rata, rilasciato dall'Istituto superiore estero presso il quale l'interessato compie gli studi di perfezionamento richiesti.

Il termine utile per la presentazione della domanda di concorso, su carta bollata da L. 4, diretta al rettore, corredata dai documenti opportuni (certificato di studio, certificato d'iscrizione al P. N. F. o al G. U. F.) lavori dattilografati, eventuali pubblicazioni, situazione di famiglia, ecc. è di trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il concorrente deve dichiarare, nella domanda, se preferisce una borsa di studio degli Istituti (indicando di quale dei due) o della Facoltà, o per l'estero. Alla domanda deve essere unito un elenco dattilografato dei titoli e dei documenti che si esibiscono.

Roma, 1° novembre 1938-XVII

Il rettore: P. DE FRANCISCI

Il direttore amministrativo: N. SPANO

(253)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 21 posti di direttore di 2ª classe e sostituti direttori di 1ª classe nei ruoli degli Uffici provinciali delle corporazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, col quale alle tabelle organiche del Ministero delle corporazioni sono aggiunti i ruoli del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visti il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, ed il R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639;

Vista la nota 17 dicembre 1937, n. 1908/15-1/1/3.I. della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 21 posti di direttori di 2ª classe e sostituti direttori di 1ª classe (grado 6°, gruppo A) nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i funzionari del ruolo dei direttori e sostituti direttori di grado 7°, i quali alla data del presente decreto abbiano un'anzianità in tale grado di almeno tre anni, ed i funzionari appartenenti a ruoli di gruppo *A* di qualsiasi Amministrazione dello Stato che siano di grado 6° oppure di grado 7° con anzianità in quest'ultimo grado di almeno tre anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà essere fatta pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio - Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) non oltre il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione il loro nome, cognome, paternità ed il recapito; debbono, inoltre, elencare tutti i documenti e titoli che vengono prodotti a corredo di essa.

Art. 4.

A corredo della domanda il candidato dovrà unire i seguenti documenti:

1° documento comprovante il titolo di studio posseduto con la relativa votazione;

2° lo stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato;

3° copia della stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio;

4° documenti da cui risultino le eventuali benemerenze militari e politiche;

5° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento;

6° ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre per comprovare l'idoneità a coprire il posto al quale aspira.

Art. 5.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base a coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice è quella stabilita dall'art. 12 del R. decreto 6 agosto 1937, n. 1639.

La segreteria sarà costituita dai seguenti funzionari: cav. dottor Giuseppe Bazzichelli, consigliere del Ministero; cav. dott. Alberto de Rosa, capitano R. E. in servizio presso il Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro:* RICCI.

(252)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso ad una borsa di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, segnatamente in rapporto con l'agrumicoltura, presso il Regio osservatorio per le malattie delle piante in Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la relazione redatta il 26 settembre 1938-XVI dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di due borse di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, segnatamente in rapporto con l'agrumicoltura, concorso bandito con decreto Ministeriale del 31 luglio dello stesso anno, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto successivo, registro 10 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 16. Dalla detta relazione risulta che, per l'accennato concorso, si è presentato un solo candidato e che, pertanto, essendo questi riuscito vincitore, è rimasta vacante una delle due borse di studio messe a concorso;

Ravvisata la opportunità di indire un nuovo concorso per l'assegnazione della borsa di studio rimasta vacante;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 27 luglio 1938-XVI, n. 116120 (Ragioneria generale dello Stato - Div. III);

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso, per esame e per titoli, ad una borsa di studio per il perfezionamento nelle discipline fitopatologiche, segnatamente in rapporto con l'agrumicoltura, presso il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla locale Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura, da conferire ad un giovane di cittadinanza italiana, che abbia conseguita la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali da non oltre quattro anni da computarsi dalla data della laurea medesima fino a quella di scadenza del concorso.

L'importo della borsa di studio, che avrà la durata di mesi sedici, a far tempo dal 1° marzo 1939-XVII, è di L. 10.666 (lire diecimilaseicentosessantasei) non soggetto alle ritenute di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-VIII, n. 1491 e 14 aprile 1934-XII, n. 571, e agli aumenti di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1933-XIV, n. 1719, e al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, pagabile a rate posticipate.

Detta somma graverà per L. 2666 sul capitolo 28 del bilancio per l'anno 1938-39 e per L. 8000 sul corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1939-40.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dei piani della produzione - non più tardi del 31 gennaio 1939-XVII, la domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5) certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data di iscrizione;

6) tutti i titoli e documenti che il concorrente crederà di presentare nel proprio interesse.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale e i primi quattro debitamente legalizzati; quelli indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero, entro il termine stabilito al precedente art. 2, la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova orale sulla patologia vegetale e sulla entomologia agraria, ed avrà luogo in Roma.

Con successivi provvedimenti saranno stabiliti i giorni degli esami e provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice, che formerà una graduatoria in relazione al merito attribuito ai concorrenti, in base ai titoli ed alle prove di esame.

Colui al quale sarà assegnata la borsa di studio avrà l'obbligo di frequentare, ininterrottamente e per le ore di ufficio, il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Acireale, annesso alla lo-

cale Regia stazione di frutticoltura e di agrumicoltura, per compiere il proprio perfezionamento nelle discipline fitopatologiche segnatamente in rapporto con l'agrumicoltura.

Alla corresponsione mensile della borsa sarà provveduto previa presentazione del certificato di prestato servizio, rilasciato dal direttore del predetto Regio osservatorio per le malattie delle piante.

Il presente decreto sarà inviato, alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(246)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 10 posti di ingegnere in prova del Genio civile

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che ha esteso ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore a favore degli ex combattenti e dei congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, concernente la disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenenti provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Ritenuto che per quanto riguarda il ruolo degli ingegneri del Genio civile pur non essendo stata raggiunta la percentuale del 10 per cento di donne di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, non conviene, data la speciale natura delle funzioni proprie del ruolo medesimo, aumentare la percentuale risultante dall'attuale stato di fatto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di ingegnere in prova nel Regio corpo del Genio civile (gruppo A, grado 10°).

Al concorso non sono ammesse le donne e gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare che non appartengono alla razza ebraica e dovranno altresì indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1) indicare gli studi secondari compiuti;

2) esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3) indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendono sostenere le relative prove facoltative.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati, da elencarsi in essa:

1° estratto di atto di nascita in carta da bollo da L. 8, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato ad operazioni militari, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato ad operazioni militari quando siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b)* si cumula con quella di cui alla lettera *c)* ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non superino 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo; nonchè in confronto del personale non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937, prestava ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria;

2° certificato su carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XVII oppure l'iscrizione per l'anno XVII ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che lo aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S.E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nella Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario;

4° diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione 6ª, parte III del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

5° certificato, su carta bollata da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi;

6° certificato, su carta bollata da L. 4, di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7° certificato generale negativo da rilasciarsi su carta bollata da L. 12, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

8° certificato su carta bollata da L. 4, di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

9° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 Giornale militare del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra, oltre i documenti di cui al precedente comma dovranno comprovare tale loro qualità, mediante presentazione del decreto di concessione delle pensioni di guerra o del certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso però la dichiarazione medesima che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della lora abituale residenza;

10° stato di famiglia su carta bollata da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole o dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 2°, 5°, 6°, 7° e 8° non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dall'Amministrazione, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario prestato.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3°, 4°, 9° e 11°. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

I candidati che risiedono nelle colonie italiane potranno presentare la domanda di ammissione al concorso, entro il termine di cui al precedente art. 2, al Governo delle Colonie in cui risiedono salvo a produrre successivamente, al Ministero dei lavori pubblici, almeno cinque giorni innanzi alla data fissata per la prima prova, i documenti prescritti.

Art. 4.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Regio corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese e tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto e avranno inizio non prima che siano trascorsi i 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, da due ispettori superiori del Genio civile e da due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglesi e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al nono avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7, commi quarto e quinto, e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 de' R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, e del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 800 lorde, ridotte a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 ed a termini del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dai citati Regi decreti-legge n. 561, del 1934, e n. 1719 del 1936.

Per ciò che non contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

PROGRAMMA DI ESAME.

1. — *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni traversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifiche per colmata e prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(254)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di vice segretario, alunno d'ordine, assistente e segretario commerciale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visti i propri decreti in data 14 novembre 1938-XVII, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 del 10 dicembre 1938-XVII, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute:

a n. 29 posti di vice-segretario in prova;
a n. 29 posti di alunno d'ordine in prova;

Visti i propri decreti in data 23 novembre 1938-XVII pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 281 del 10 dicembre 1938-XVII, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale degli Uffici commerciali all'estero:

a n. 8 posti di assistente addetto commerciale di terza classe in prova;
a n. 23 posti di segretario commerciale aggiunto in prova;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 1939-XVII, n. 4991.17.2/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi per esami nei ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute, indetti con i propri decreti del 14 novembre 1938-XVII e del 23 novembre 1938-XVII, è stabilito come segue:

Concorso a n. 29 posti di vice-segretario in prova: giorni fissati per le prove scritte, 22, 23, 24 e 25 marzo 1939-XVII.

Concorso a n. 29 posti di alunno d'ordine in prova: giorni fissati per le prove scritte, 19 e 20 marzo 1939-XVII.

Concorso a n. 8 posti di assistente addetto commerciale in prova: giorni fissati per le prove scritte, 15, 16, 17, 18 e 19 aprile 1939-XVII.

Concorso a n. 23 posti di segretario commerciale aggiunto in prova: giorni fissati per le prove scritte, 21, 22 e 23 aprile 1939-XVII.

Art. 2.

I candidati ai posti nei ruoli del Ministero per gli scambi e per le valute, messi a concorso per esami, con i decreti citati nel precedente articolo, i quali non abbiano ricevuto comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi al Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno, n. 4 (angolo viale del Re), alle ore otto a. m. dei giorni indicati nel suindicato diario, per sostenere le prove di esame.

Roma, addì 11 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(255)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso a posti di vice segretario in prova dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante disposizioni sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese, a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918, contenute nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1738, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale n. 13785-203, in data 29 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1937-XVI al registro n. 4, pagina n. 298, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 16 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso suddetto, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale n. 4361-203, del 24 marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1938-XVI al registro n. 5, pagina n. 13;

Visti gli atti della suindicata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato degli esami del concorso per 16 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, bandito con decreto Ministeriale 23 novembre 1937:

Numero d'ordine	Cognome e nome	Votazione media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione complessiva
1	Padalino Guido	8,30	9,60	17,90
2	Triggiani Francesco	8,35	8,80	17,15
3	Guarrella Salvatore	8,10	9 —	17,10
4	Del Sera Mario	8,65	7,80	16,45
5	Saffirio Guglielmo	7,60	8,80	16,40
6	Sirignano Augusto	8,55	7,60	16,15
7	Ferrantelli Vincenzo	8,10	7,60	15,70
8	Ciacci Roberto	7,65	8 —	15,65
9	Zanni Giuseppe	8,15	7,40	15,55
10	Diamare Vincenzo	7,50	8 —	15,50
11	Gerbi Aldo	8,20	7,20	15,40
12	Giovine Napoleone	8,15	7,20	15,35
13	De Luca Alfonso	7,30	8 —	15,30
14	Di Donato Antonino	8 —	7,20	15,20
15	Tosti Mario	8,15	7 —	15,15
16	Belgiorno Armando	7,45	7,60	15,05
17	Tosti Di Cremoni Camillo	7,85	7 —	14,85
18	Di Corato Pietro	7,60	7,20	14,80
19	Brighenti Vittorino	7,30	7,40	14,70
20	Bucci Giuseppe, ufficiale complemento	7 —	7,60	14,60
21	Lo Gatto Carlo, servizio civile di ruolo	7 —	7,60	14,60
22	Serio Francesco Paolo, nato il 21 luglio 1911	8,20	6,40	14,60
23	Monetti Gabriele, nato il 1° dicembre 1912	7 —	7,60	14,60
24	Tullio Pietro	7,25	7,20	14,45
25	Caputo Achille	7,30	7 —	14,30
26	Di Paola Carlo	7,15	7 —	14,15
27	Asciano Angelo	7,70	6,40	14,10
28	Flamini Gualtiero, uffic. complemento	7,80	6 —	13,80
29	Manzini Federico	7,40	6,40	13,80
30	Todaro Giovanni, ex combattente A. O.	7 —	6,40	13,40
31	Pellegrino Camillo	7,10	6 —	13,10

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Padalino Guido . . . . voti 17,90
2. Triggiani Francesco . . . . . . » 17,15
3. Guarrella Salvatore . . . . . . » 17,10
4. Del Sera Mario . . . . » 16,45
5. Saffirio Guglielmo . . . . . . » 16,40
6. Sirignano Augusto . . . . . . » 16,15
7. Ferrantelli Vincenzo. . . . . . » 15,70
8. Ciacci Roberto . . . . » 15,65
9. Zanni Giuseppe . . . . » 15,55
10. Diamare Vincenzo . . . . . . » 15,50
11. Gerbi Aldo . . . . » 15,40
12. Giovine Napoleone . . . . . . » 15,35
13. De Luca Alfonso. . . . . . . » 15,30
14. Di Donato Antonino. . . . . . » 15,20
15. Tosti Mario. . . . . » 15,15
16. Todaro Giovanni, ex combattente A. O. . . » 13,40

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei secondo l'ordine appresso indicato:

1. Belgiorno Armando . . . . . . voti 15,05
2. Tosti Di Cremoni Camillo . . . . . » 14,85
3. Di Corato Pietro . . . . » 14,80
4. Brighenti Vittorino . . . . . . » 14,70
5. Bucci Giuseppe, ufficiale di complemento. . » 14,60
6. Lo Gatto Carlo, servizio civile di ruolo . . » 14,60
7. Serio Francesco Paolo, nato il 21 luglio 1911 . » 14,60
8. Monetti Gabriele, nato il 1° dicembre 1912 . . » 14,60
9. Tullio Pietro . . . . » 14,45
10. Caputo Achille . . . . » 14,30
11. Di Paola Carlo . . . . » 14,15
12. Asciano Angelo . . . . » 14,10
13. Flamini Gualtiero, ufficiale di complemento . » 13,80
14. Manzini Federico . . . . » 13,80
15. Pellegrino Camillo . . . . . . » 13,10

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: BENNI

(244)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico del comune di Trapani

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34, 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami banditi con i decreti prefettizi in data 21 giugno 1938 e 22 agosto 1938 per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Trapani è costituita come segue:

Presidente: Parisi dott. Umberto, vice prefetto;

Membri: Calamida dott. Enrico, medico provinciale; Barba prof. Stefano, docente universitario in patologia medica; Mazzeo prof. Mario, docente universitario in igiene; Carapelle dott. Edoardo, ufficiale sanitario;

Segretario: Li Gotti dott. Salvatore, vice segretario dell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

p. Il Ministro: BUFFARINI

(256)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 40 posti di allievo ufficiale della Regia guardia di finanza

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1938-XVI, con il quale fu indetto, per l'anno scolastico 1938-1939, un concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza in Roma;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 6 settembre 1938-XVI;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi al corso allievi ufficiali dell'Accademia della Regia guardia di finanza, per l'anno scolastico 1938-1939:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Punto di merito complessivo	NOTE
1	Zocchi Lorenzo	15,26	
2	Maconio Angelo	14,53	
3	D'Amaro Luigi	14,46	
4	Di Gaetano Giuseppe	14,06	
5	Consigliere Carlo	13,93	Nato il 5 marzo 1917
6	Setti Tiziano	13,93	Nato il 22 maggio 1918
7	Lillo Francesco	13,86	
8	Triolo Antonino	13,80	Nato il 14 ottobre 1915
9	Castrati Renato	13,80	Nato il 4 febbraio 1918
10	Tomaselli Guido	13,80	Nato il 19 ottobre 1919
11	Buoncristiano Vittorio.	13,46	
12	Basile Gioacchino	13,40	Nato il 6 settembre 1916
13	Galderisi Marcello	13,40	Nato il 4 giugno 1919
14	D'Alessio Renato	13,13	Nato il 6 febbraio 1917
15	Marini Ruggero	13,13	Nato il 26 dicembre 1917
16	de Laurentiis Augusto	13,13	Nato il 25 novembre 1919
17	Benini Renato	13,06	
18	Zappardino Gino.	13 —	
19	Càfiero Sadi.	12,93	
20	Mattiello Luigi	12,73	
21	Di Crescenzo Antonio	12,60	
22	Capozzi Giovanni	12,53	
23	Romagnoli Antonio	12,40	
24	Cevoli Giorgio	12,20	
25	Gurrieri Armando	12,13	
26	Giordano Giovanni	12,06	Nato il 5 luglio 1915
27	Felli Lanfranco	12,06	Nato il 17 luglio 1917
28	Bianchetti Clelio	11,80	Ufficiale di complemento
29	Vigneri Guido	11,80	
30	Fantozzi Arrigo	11,73	Arruolato nella Regia guardia di finanza l'8 marzo 1936

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Punto di merito complessivo	NOTE
31	Gioia Giorgio	11,73	
32	Zangrillo Francesco	11,66	Ufficiale di complemento
33	Duchi Enzo	11,66	Nato il 20 agosto 1918
34	Marasco Vittorio	11,66	Nato il 26 maggio 1919
35	Ognibene Giorgio	11,53	Ufficiale di complemento
36	Colarullo Vincenzo	11,53	
37	Cirone Alfredo	11,46	Ufficiale di complemento nato l'11 novembre 1916
38	Chiabrera - Castelli Pier Clemente	11,46	Ufficiale di complemento nato il 22 novembre 1917
39	Bellone Ugo	11,40	
40	Aguglia Aldo	11,33	Nato il 2 agosto 1918
41	de Vuono Francesco	11,33	Nato il 21 luglio 1919
42	Raschellà Ilario	11,26	Nato il 6 maggio 1917
43	Gabrielli Luciano	11,26	Nato il 22 marzo 1920
44	Paladino Antonio	11 —	
45	Giraudi Onorato	10,93	Ufficiale di complemento
46	Rolleri Francesco	10,93	
47	Dello Russo Antonino	10,60	Nato il 7 giugno 1915
48	Franceschelli Nicola	10,60	Nato il 4 aprile 1917
49	Bermani Gaudenzio	10,53	
50	Pastore Federico	10,46	

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Zocchi Lorenzo
2. Maconio Angelo
3. D'Amaro Luigi
4. Di Gaetano Giuseppe
5. Consigliere Carlo
6. Setti Tiziano
7. Lillo Francesco
8. Triolo Antonino
9. Castrati Renato
10. Tomaselli Guido
11. Buoncristiano Vittorio
12. Basile Gioacchino
13. Galderisi Marcello
14. D'Alessio Renato
15. Marini Ruggero
16. de Laurentiis Augusto
17. Benini Renato
18. Zappardino Gino
19. Cafiero Sadi
20. Mattiello Luigi
21. Di Crescenzo Antonio
22. Capozzi Giovanni
23. Romagnoli Antonio
24. Cevoli Giorgio
25. Guerrieri Armando
26. Giordano Giovanni
27. Felli Lanfranco
28. Bianchetti Clelio
29. Vigneri Guido
30. Fantozzi Arrigo
31. Gioia Giorgio
32. Zangrillo Francesco
33. Duchi Enzo
34. Marasco Vittorio
35. Ognibene Giorgio
36. Colarullo Vincenzo
37. Cirone Alfredo
38. Chiabrera-Castelli Pier Clemente
39. Bellone Ugo
40. Aguglia Aldo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. de Vuono Francesco
2. Raschellà Ilario
3. Gabrielli Luciano
4. Paladino Antonio
5. Giraudi Onorato
6. Rolleri Francesco
7. Dello Russo Antonino
8. Franceschelli Nicola
9. Bermani Gaudenzio
10. Pastore Federico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(199)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visti i decreti n. 11451-San., del 19 agosto 1938-XVI, con i quali rispettivamente si approvava la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a 14 posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 30 novembre 1936 e si dichiaravano i vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto n. 16016-San., del 30 novembre 1936-XVI, col quale era destinato alla condotta medica di Viarigi il dott. Melchiade Rollandini;

Preso atto della rinuncia del medesimo al posto predetto;

Viste le preferenze indicate nelle domande prodotte dai candidati successivamente graduati;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Piglia Alessandro è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Viarigi in sostituzione del dott. Melchiade Rollandini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e per dieci giorni agli albi del Comune interessato e della Prefettura.

Asti, addì 30 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: Dardanello

(124)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per conferimento del posto di ufficiale sanitario di Verona, bandito con proprio decreto 15 dicembre 1937, n. 44317, Div. San.;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso nelle premesse citata:

1° Poggi dott. Igino . . . . . con punti 165,10/200
2° Veronese dott. Italo . . . . . » » 159/200
3° Albano dott. Vincenzo . . . . . » » 154/200
4° Crispino dott. Luca . . . . . » » 152,25/200
5° Perini dott. Ezio Pietro . . . . . » » 142,25/200
6° Pertusio dott. Ferdinando . . . . » » 139,25/200
7° Carcaterra dott. Vito . . . . . » » 129,75/200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Regia prefettura e del comune di Verona.

Verona, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: Vaccari

(200)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.